



Vademecum per i Comuni nello svolgimento delle attività per la Ricostruzione



Sommario

1	Scopo del documento.....	3
2	Adempimenti per la ricostruzione privata.....	4
2.1	Interventi edilizi di “immediata esecuzione”	5
2.2	Interventi edilizi di “ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione”	7
2.3	La “conformità” e la “doppia conformità”	8
2.4	Svolgimento operativo delle attività edilizio-urbanistiche da parte del Comune.....	9
2.4.1	Protocollazione della istanza MUDE.....	9
2.4.2	Rilascio del titolo abilitativo o del parere espresso.....	11
3	Interventi per la ricostruzione pubblica e le Scuole	14
3.1	Scuole	14
3.2	Opere pubbliche	18
3.3	Attività di progettazione e altro affidate a personale assunto a tempo determinato	20
4	Strumenti urbanistici straordinari	21



1 Scopo del documento

Lo scopo del presente documento è la trattazione a norme vigenti degli adempimenti che i comuni sono chiamati ad adempiere al fine di contribuire in maniera attiva alla ricostruzione in seguito al sisma del 24 agosto 2016 e successivi nel Centro Italia.

Tali adempimenti discendono dal punto di vista normativo dal DL 189/2016 convertito con modificazioni in L 229/2016 che stabilisce all'art. 2 che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di Ordinanze.

La trattazione si baserà pertanto su tale norma primaria e su norme vigenti che si applicano ai tematismi trattati. Faranno invece esclusione i temi relativi alla gestione propria dell'emergenza ed in particolare alla predisposizione delle soluzioni abitative emergenziali, facenti invece capo alla Protezione Civile.

A tale fine gli adempimenti saranno divisi in tre grandi categorie:

- Predisposizione di strumenti urbanistici connessi alla ricostruzione
- Adempimenti edilizio-urbanistici per la ricostruzione privata
- Interventi per la ricostruzione pubblica, per le scuole e sul patrimonio culturale

Ove possibile, per ognuno degli argomenti, saranno affrontati i temi oltre che dal punto di vista normativo anche in maniera operativa.

Per la stesura del presente documento si è fatto ampio riferimento al materiale prodotto dagli USR (es. Vademecum Regione Lazio e analisi normative di Regione Marche) e dai Comuni (es. DG 77 del 20 luglio 2017 del Comune di Belforte in Chienti).



2 Adempimenti per la ricostruzione privata

Gli adempimenti per la ricostruzione privata sono regolamentati in particolare dagli artt. 5, 6, 7 ed 8 e successivi del DL 189/2016 e dalle OCSR 4, 8, 13, 19 e smi del Commissario Straordinario.

Le citate Ordinanze del Commissario Straordinario, attribuiscono all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione il compito di istruire le richieste di concessione di contributo verificando la sussistenza, in capo al richiedente, dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dai medesimi provvedimenti.

La citata normativa, tuttavia, non sottrae alle Amministrazioni locali (es. i Comuni) le funzioni che, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, le stesse svolgono in materia edilizia ed urbanistica.

In particolare non vengono a meno le competenze dei Comuni correlate al rilascio del titolo abilitativo edilizio che costituisce fase endo-procedimentale dell'intero processo amministrativo che conduce all'emanazione del decreto di concessione del contributo per la ricostruzione.

Esplicito, in tal senso, è il comma 2 dell'art. 12 del citato decreto legge 189/2016 che recita:
"all'esito dell'istruttoria ... svolta dall'Ufficio della ricostruzione, il Comune rilascia il titolo edilizio".

Assunto confermato dal comma 6 dell'art. 12 OCSR 19/2017 dove viene precisato come il rilascio del contributo sia legato al provvedimento amministrativo di competenza del comune:

"il provvedimento di concessione del contributo non può in ogni caso essere emesso se per qualsiasi motivo il comune non ha rilasciato il titolo edilizio ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto legge"



2.1 Interventi edilizi di “immediata esecuzione”

Si stima che circa un terzo degli edifici danneggiati abbia subito “**danni lievi**” (attestati secondo le schede AeDES). Per tale categoria di immobili (ad uso abitativo e ad uso produttivo) si prevede una procedura realizzativa semplificata, al fine di consentire il rapido rientro dei cittadini nelle loro abitazioni e la ripresa delle attività produttive.

La tipologia di interventi prevista è la **riparazione con rafforzamento locale**, disciplinata con la OCSR 4/2016 (così come modificata dalle OCSR 20/2017 e OCSR 36/2017) e OCSR 8/2016 (così come modificata dalle OCSR 12/2017 e OCSR 20/2017), che definiscono rispettivamente le modalità e le procedure per la realizzazione degli interventi e i criteri e parametri per la determinazione e quantificazione dei costi ammissibili a contributo, nonché la Nota Circolare CGRTS 0020041 del 27/10/2017 recepita in apposita Ordinanza di imminente emanazione contenente i “*Criteri di indirizzo per la progettazione e la realizzazione degli interventi di riparazione e di rafforzamento locale*” (ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera b del D.L. 189/2016) .

Si tratta di una tipologia di intervento di 1° livello, riferita cioè a immobili con stato di danno 1 (danno lieve), che tuttavia, a fronte di un danno limitato, possono presentare vulnerabilità gravi e che ricadono in zone la cui pericolosità è tale da far presupporre ulteriori eventi di magnitudo significativa. Pertanto, al fine di evitare interventi inefficaci, si rende necessario oltre la riparazione dei danni, il **rafforzamento sismico finalizzato alla riduzione della vulnerabilità sismica**. A tale scopo, sono stati definiti nei “*Criteri di indirizzo per la progettazione e la realizzazione degli interventi di riparazione e di rafforzamento locale*” gli **interventi prioritari per conseguire la riduzione delle vulnerabilità principali per gli edifici in muratura e quelli con struttura di c.a.**.

Art. 8 comma 3 DL 189/2017

<https://goo.gl/bFjG5h>

“In deroga agli articoli 6, 10, 93 e 94 del DPR 380/2001, all'articolo 19 della L 241/1990, all'articolo 146 del DL 42/2004, ed alle leggi regionali che regolano il rilascio dei titoli abilitativi i soggetti interessati comunicano agli uffici speciali per la ricostruzione che ne danno notizia agli uffici comunali competenti, l'avvio dei lavori ediliziI soggetti interessati entro il termine di trenta giorni dall'inizio dei lavori provvedono a presentare la documentazione,, e che sia comunque necessaria per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio e dell'autorizzazione sismica.”

...purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica....”

Gli USR si configurano, dunque, come uffici di supporto e gestione operativa e il titolo abilitativo edilizio costituisce endo-procedimento della pratica di ricostruzione e che, in ogni caso, deve essere presentata la documentazione necessaria ai fini del rilascio del titolo abilitativo edilizio e dell’autorizzazione sismica.

Spetta al Comune, quindi, la verifica del titolo abilitativo edilizio comunicatogli dall’USR, nelle forme previste dalla normativa vigente.

Nel caso in cui nell’immobile oggetto della richiesta di contributo siano stati realizzati interventi in parziale difformità od in assenza del titolo abilitativo edilizio e qualora ne ricorrano le condizioni, il proprietario dovrà ottenere il titolo edilizio in sanatoria antecedentemente o, al più tardi, contestualmente alla richiesta di contributo; in quest’ultimo caso la domanda di contributo verrà sospesa in attesa del titolo abilitativo.

Non sono, invece, ammessi a contributo le costruzioni interessate da interventi edilizi totalmente abusivi e per i quali sia stato emesso il relativo ordine di demolizione.

Art. 2 comma 1 OCSR 4/2016

<https://goo.gl/Q5iAcX>



“Le comunicazioni di avvio dei lavori di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono presentate dai soggetti legittimati agli uffici speciali per la ricostruzione di cui all’articolo 3 dello stesso decreto. ...”

Art. 3 comma 1 OCSR 4/2016

<https://goo.gl/Q5iAcX>

“Contestualmente al deposito della comunicazione di cui all’art. 2 i soggetti legittimati possono avviare i lavori di riparazione con rafforzamento locale”

Art. 4 comma 3 OCSR 4/2016

<https://goo.gl/Q5iAcX>

“I termini e le modalità per la presentazione della domanda di contributo di cui al comma 2 si applicano anche agli interventi di rafforzamento locale per i quali non sia preventivamente intervenuto l’inizio dei lavori.”

Art. 6 comma 1 OCSR 8/2016

<https://goo.gl/HHJW4a>

“La comunicazione di inizio lavori presentata a norma dell’articolo 2 dell’ordinanza commissariale n. 4 del 2016 costituisce comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettere a) ed e-bis), e comma 4, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. In particolare, con la perizia ivi allegata si assevera che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici, al regolamento edilizio, alla normativa sull’efficientamento energetico e che gli stessi interessano alcune strutture dell’edificio per la loro riparazione e per il rafforzamento locale, conformemente al punto 8.4.3 delle NTC08”

Art. 6 comma 2 OCSR 8/2016

<https://goo.gl/HHJW4a>

L'Ufficio Speciale trasmette al Comune le comunicazioni di inizio lavori (e tutte le istanze inerenti e conseguenti) per i provvedimenti di competenza.

Pertanto, l’istanza RCR (Richiesta di Contributo per la Ricostruzione) MUDE, se non preceduta da una CILA inviata via PEC, si configura come una CILA ai sensi dell’art. 6 del DPR 380/2001 ovvero SCIA secondo l’intervento edilizio previsto ai sensi dello stesso DPR e deve essere messa agli atti tra le pratiche edilizie del Comune e controllata da questi per la conformità, ai sensi della normativa vigente.

Art. 9 comma 1 OCSR 8/2016

<https://goo.gl/HHJW4a>

“..... Per i beni immobili tutelati ai sensi degli articoli 10 e seguenti e dalla Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l’inizio dei lavori è comunque subordinato all’autorizzazione rilasciata dal ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo attraverso la Soprintendenza territorialmente competente,”



2.2 Interventi edilizi di “ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione”

Riguarderanno presumibilmente circa il 70% degli interventi edilizi resisi necessari in seguito al sisma e toccano gli edifici gravemente danneggiati o distrutti.

Si distinguono dai precedenti per la necessità di un diverso titolo abilitativo edilizio che presumibilmente sarà:

- Permesso di costruire (PDC) – per tutti gli interventi di demolizione e ricostruzione fuori piano-volumetria ai sensi dell’art. 10 DPR 380/2001
- Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) – per tutti gli interventi ad eccezione dei precedenti ai sensi degli artt. 22 e 23 DPR 380/2001

Questa tipologia di interventi trova trattazione nell’art. 12 del DL e nella ordinanza n. 19 del 2017.

In maniera del tutto simile agli interventi di immediata esecuzione

Art. 12 comma 1 DL 189/2017

<https://goo.gl/98VwXo>

“... l'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2, all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato”

Anche in questo caso gli USR si configurano come uffici di supporto e gestione operativa e il titolo abilitativo edilizio diventa un endo-procedimento della pratica di ricostruzione.

Art. 10 comma 1 OCSR 19/2016

<https://goo.gl/2jxS51>

“La domanda di contributo, corredata degli elaborati progettuali e dei documenti di cui all’articolo 9, comma 4, lettera b), punto ii), costituisce segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o domanda di permesso a costruire ai sensi dell’articolo 20 dello stesso d.P.R. in relazione al tipo di intervento che deve essere eseguito”

Pertanto l’istanza RCR (Richiesta di Contributo per la Ricostruzione) MUDE si configura come una SCIA ai sensi dell’art. 22 del DPR 380/2001 e deve essere messa agli atti tra le pratiche edilizie del Comune e nel caso in cui la RCR contenga in allegato la modulistica nazionale per la richiesta di permesso di costruire, dovrà essere espletato (dietro comunicazione del USR) il rilascio del permesso da parte del Comune.

Ed alla medesima maniera dovranno essere espressi eventuali pareri di conformità o sanatorie da svolgersi al più tardi contestualmente alla richiesta di contributo (RCR) e tale sanatoria dovrà essere subordinata alla autorizzazione all’intervento complessivo da parte del USR (si tratta cioè di un endo-procedimento come più volte qui evidenziato).

Per quanto riguarda invece gli adempimenti in materia sismica (norme tecniche delle costruzioni), tale conformità dovrà essere svolta dal soggetto preposto sulla base della normativa regionale.



2.3 La “conformità” e la “doppia conformità”

La difformità totale dell’immobile è sempre causa di rigetto della richiesta di contributo.

Questo è affermato in maniera molto chiara all’interno del DL 189/2016 all’art. 8 comma 3 sopra citato.

Qualora il titolo sia parzialmente difforme dallo stato di fatto, nell’istruttoria sarà necessario tenere conto di eventuali istanze di condono presentate ai Comuni ai sensi della normativa in materia che si è susseguita a partire dall’anno 1985.

E nel caso in cui l’abuso sia sanabile, si dovrà procedere secondo le modalità previste dall’art. 10 commi 7 ed 8 della ordinanza n. 19

Art. 10 commi 7 ed 8 OCSR 19/2016

<https://goo.gl/2jxS51>

“7. Qualora, sulla base di quanto dichiarato in sede di richiesta di contributo ovvero all’esito della verifica di cui al comma 3, si accerti che l’immobile oggetto dell’intervento è interessato da abusi parziali o totali, ancorché per gli stessi non siano stati emessi provvedimenti sanzionatori, l’ufficio speciale ne informa il comune. Quest’ultimo, qualora gli abusi siano sanabili e il soggetto interessato non abbia provveduto a chiedere la sanatoria ai sensi dell’art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, lo invita a presentare la relativa istanza entro trenta giorni, quantificando gli oneri da corrispondere; in caso di inutile decorso del predetto termine, il comune informa l’ufficio speciale che provvede a definire la domanda di contributo con dichiarazione di improcedibilità.”

“8. Il comune provvede a norma del precedente comma 7 anche quando l’abusività parziale o totale emerga nel corso dell’istruttoria eseguita direttamente dallo stesso ai sensi del comma 4”

In altre parole, prima della assegnazione del contributo da parte delUSR, sarà necessario esperire presso il Comune una pratica di sanatoria se questa è ammissibile dalle normative vigenti (il termine ultimo per la richiesta di sanatoria è contestuale alla richiesta di contributo) ovvero provvedere alla messa in pristino a cura e spese del proprietario dell’immobile della parte non conforme, pena l’inammissibilità dell’intero intervento a contributo.

Nel caso poi in cui un intervento di riparazione con rafforzamento locale o ripristino con miglioramento sismico avvenga su un edificio non conforme all’epoca dell’abuso ma conforme alla disciplina vigente, la fattispecie viene denominata “doppia conformità”.

La giurisprudenza amministrativa sul tema, dopo numerosi tentennamenti, sembra essersi attestata sul principio che in tali casi la “sanatoria giurisprudenziale” non sia ammissibile (c.f.r Consiglio di Stato, sez. VI, 18/07/2016, n. 3194).

Pertanto, in caso di non conformità dell’edificio all’epoca dell’abuso la sanatoria non sarà possibile, e per poter fruire del contributo sarà sempre necessaria la previa rimozione dell’abuso.




2.4 Svolgimento operativo delle attività edilizio-urbanistiche da parte del Comune

Come esplicitato nei capitoli precedenti, nell'ambito degli interventi edilizi, è richiesto al comune di:

- Ricepire il titolo abilitativo edilizio quando implicito nella istanza MUDE
- Esprimere un parere espresso di conformità dell'intervento quando richiesto dal USR
- Emettere un titolo abilitativo esplicito (es. Permesso di costruire) quando richiesto dall'intervento


In ogni caso sarà l'USR – agendo in questo procedimento in qualità di Sportello Unico – a “orchestrare” il procedimento e intermediare il rapporto con il Professionista secondo uno schema come il seguente:



2.4.1 Protocollo della istanza MUDE

Il Comune, nell'ambito del suo accesso a MUDE, ha visibilità completa su tutte le istanze afferenti al territorio amministrato (accesso in lettura).

Il cambio di stato su MUDE e la protocollazione del macro-procedimento spetta all'Ufficio Speciale Regionale il quale dovrà dare l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 L 241/1990.




Contestualmente o conseguentemente all'avvio del procedimento USR dovrà inoltre procedere ad avvertire il Comune delle attività attese sul dato procedimento, sia esso:

- Semplice protocollazione e messa agli atti del titolo abilitativo implicito – si ricorda a tal proposito che la istanza MUDE è CILA / SCIA (non PDC)
- Espressione di un parere sulla congruità dello stato di fatto / dell'intervento dal punto di vista edilizio-urbanistico secondo i regolamenti comunali
- Espressione di un titolo abilitativo esplicito (permesso di costruire) in caso di demolizione e ricostruzione fuori piano-volumetria dell'immobile

La protocollazione dell'istanza da parte del Comune dovrà includere sia la comunicazione del USR che l'istanza MUDE e la messa agli atti sia della istanza che degli allegati tecnici che potranno essere scaricati dal Comune dalla interfaccia di gestione del backend MUDE.

Partendo pertanto dalla comunicazione del USR al Comune contenente il numero di pratica o il numero MUDE della istanza il comune dovrà procedere a ricercare l'istanza e procedere come segue:



Dalla ricerca si potrà scegliere la pratica MUDE sulla quale il Comune è stato chiamato ad operare.

A questo punto sarà possibile verificare i documenti della PA allegati al fascicolo facendo click sul pulsante "Documenti scrivania PA" (presumibilmente la pratica conterrà almeno l'avvio del procedimento del USR).



Facendo click sull'istanza sarà possibile procedere scaricando l'istanza (titolo abilitativo) e gli allegati.

Numero istanza:	08-036022-0000000144-2012	Tipo istanza:	Richiesta di Contributo alla Ricostruzione Reg.E.R. (Ordinanza Commissariale n. 29 del 28/08/2012) - L. 122 01/08/2012
Intestatario:	BUSSEI MIRIA	Professionista:	PELLICIARI ALBERTO
Indirizzo:	VIA ROMA N. 13	Comune:	MIRANDOLA
Stato istanza:	ACCETTATA DA PA	Istanza di riferimento:	



Elenco allegati

17 risultati trovati, tutti i risultati visualizzati.

pagina 1

<u>Gruppo</u>	<u>Tipo allegato</u>
ACUSTICA	ACUSTICA:VALUTAZIONE IMPATTO
ATTI	DELEGA DEI PROPRIETARI
ATTI	VERBALE ASSEMBLEA CONDOMINIALE
ATTI	NULLA OSTA COMPROPRIETARI UNITA' IMMOBILIARE
ATTI	DOCUMENTI DI IDENTITA' RICHIEDENTI

2.4.2 Rilascio del titolo abilitativo o del parere espresso

Nel caso in cui fosse richiesta la espressione di un parere di conformità o un titolo abilitativo esplicito, sarà richiesto al Comune lo svolgimento di una attività istruttoria edilizio-urbanistica il cui esito (anche eventualmente con prescrizioni) dovrà essere notificato via PEC alUSR richiedente e caricato a MUDE nell'ambito delle notifiche del fascicolo informatico per completezza.

Tale attività consiste nel tornare sull'elenco istanze della pratica cui sopra e premere "Documenti scrivania della PA".

MUDE mostrerà una interfaccia per il caricamento del parere (in formato PDF, firmato digitalmente)



Buongiorno FABRIZIO BENATI

Scrivania della PA

Ricerca istanze

Ricerca pratiche

Elenco istanze pratica

Numero pratica: 171 Anno: 2012

Comune: BONDENO

Un risultato trovato. pagina 1

Numero ist.	Tipo istanza	Intestatario	Indirizzo	Comune	Data ricor.	Stato	Data stato
00-020002-S	Richiesta di Contributo alla Ric...	DANELI ANNA	VIA PROVINCIALE	BONDENO	27/10/2012	ACCETTATA	26/11/2012

Un risultato trovato. pagina 1

scarica in Excel scarica in PDF

Documenti scrivania PA

Oltre all'elenco dei documenti allegati (tutti rigorosamente PDF), sarà possibile allegare un nuovo documento, selezionando la tipologia e poi il documento da allegare.

Documenti pratica

Numero pratica: PA-183 Anno: 2011

Comune: TORINO

Documenti allegati alla pratica

Tipologia	Documento	Data caricamento	Notificato
Acquisizione parere	ACQPAR_Documento_di_prova.pdf	20/06/2012	No

scarica in Excel scarica in PDF

Apri documento Elimina allegato

Nuovo documento

Tipo documento:

Torna alla pratica

La tipologia di documento da selezionare per il caricamento sarà **"Parere"** o **"Titolo abilitativo"** o altra tipologia coerente con il caricamento.

Nuovo documento

Tipo documento: Richiesta integrazione documentale

Allega

Invia Stop

Una volta completato il caricamento, toccherà al USR notificare sarà necessario procedere con la notifica di cortesia al professionista, ritornando nel dettaglio della istanza di interesse e facendo click sul pulsante di notifica, eventualmente notificando più prescrizioni contemporaneamente.



Dettaglio istanza

Numero istanza:	01-001272-0000000183-2011	Tipo istanza:	Comunicazione di Inizio Lavori asseverata per interventi di manutenzione straordinaria - art.6 c.2 TUE
Intestatario:	Rossi Mario	Professionista:	DEMO 38 CSI PIEMONTE
Indirizzo:	CORSO ORBASSANO N. 368 0 Int. 18	Comune:	TORINO
Stato istanza:	ACCETTATA DA PA	Istanza di riferimento:	



Elenco allegati

4 risultati trovati, tutti i risultati visualizzati.

pagina 1

Gruppo	Tipo allegato	Nome allegato
<input type="radio"/> ATTI	DOCUMENTI DI IDENTITA' RICHIEDENTI	ATT002_planimetria3.dwf.p7m
<input type="radio"/> ATTI	PROCURA SPECIALE	ATT001_planimetria2.dwf.p7m
<input type="radio"/> ELABORATI GRAFICI	TAV PROGETTUALE UNICA: STATO DI FATTO - PROGETTO - SOVRAPPOSIZ - PARTIC COSTRUTTIVO	ELG001_planimetria4.dwf.p7m
<input type="radio"/> ELABORATI GRAFICI	TAVOLA DI INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO	ELG005_planimetria5.dwf.p7m

4 risultati trovati, tutti i risultati visualizzati.

pagina 1

scarica in Excel scarica in PDF

Al momento della stesura della notifica, potrà così essere selezionato il documento appena caricato, come mostrato dalla figura seguente

Nuova notifica

Mittente *

Tipo notifica *

Destinatario *

Oggetto *

Testo *

Selezionare dall'elenco i documenti che si intende notificare al professionista

<input checked="" type="checkbox"/>	Tipo documento	Documento	Notificato
<input checked="" type="checkbox"/>	Acquisizione parere	ACQPAR_Documento_di_prova.pdf	No

scarica in Excel scarica in PDF



3 Interventi per la ricostruzione pubblica e le Scuole

Gli adempimenti dei Comuni per la ricostruzione pubblica sono regolati prevalentemente dalle ordinanze:

- N. 14/2017 – approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018
- N. 33/2017 – approvazione del secondo programma per la riapertura delle scuole
- N. 37/2017 – approvazione del primo programma degli interventi di ricostruzione riparazione e ripristino delle opere pubbliche

3.1 Scuole

I Comuni nell'attuazione del piano scuole previsto dall'Allegato 1 della **OCSR N. 14 / 2107** da parte della struttura Commissariale centrale dovranno:

<https://goo.gl/iKYykf>

Articolo 3

Localizzazione degli edifici e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria

1. Entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore dall'ordinanza commissariale, i Comuni e le Province, proprietari degli immobili, provvedono alla **conferma dell'individuazione delle aree**, fornendo, laddove mancante, la documentazione attestante la fattibilità dell'intervento, avvalendosi eventualmente, anche su richiesta delle Regioni, del supporto del Dipartimento della Protezione Civile per la valutazione geoidrologica speditiva, dandone contestuale comunicazione al Commissario Straordinario, destinate alla realizzazione degli edifici scolastici.
2. Al fine di assicurare il pronto avvio delle attività di costruzione degli edifici scolastici la localizzazione degli edifici avviene prioritariamente in aree di proprietà pubblica, immediatamente disponibili, con idonea destinazione urbanistica ed accessibilità.
3. In caso di inosservanza del termine previsto dal primo comma, la conferma dell'individuazione delle aree viene effettuata dal Presidente della Regione – Vicecommissario.
4. I Comuni e le Province, proprietari degli immobili provvedono:
 - a. entro venti giorni dall'entrata in vigore dell'ordinanza, alla **realizzazione del rilievo topografico**, con restituzione grafica, dell'area destinata alla localizzazione del nuovo edificio;
 - b. entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, alla redazione, d'intesa con le Regioni interessate, della **relazione geotecnica/geologica** relativa all'area destinata alla localizzazione del nuovo edificio;
 - c. ove necessario entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore dell'ordinanza, alla **demolizione degli edifici** ed al conferimento delle relative macerie in discarica;
 - d. entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore dell'ordinanza, nel caso di delocalizzazione in altra area dell'edificio, alla **progettazione delle opere di urbanizzazione primaria** (strade; spazi di sosta o di parcheggio; fognature; rete idrica; rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas; pubblica illuminazione) a servizio delle aree destinate alla costruzione degli edifici scolastici e strettamente inerenti gli interventi a realizzare, corredato da apposito piano finanziario da comunicare preventivamente al Commissario straordinario.
5. Entro e non oltre la data del 15 marzo 2017, i Comuni o le Province, nel caso di delocalizzazione provvedono alla **realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria**
6. I Comuni e le Province, proprietari degli edifici scolastici, che non sono oggetto di demolizione, ne assicurano, con fondi propri, il recupero, l'impiego per altre finalità di interesse pubblico e l'eventuale collocazione sul mercato.
7. Con successive ordinanze commissariali verranno determinati:
 - a. gli importi massimi delle spese sostenute dai Comuni e dalle Province per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, ed ammissibili a contributo, sulla base dei parametri contenuti nel Prezzario Unico Cratere Centro Italia 2016 approvato con l'ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016, ammissibili a contributo, nonché le modalità di erogazione dello stesso.



- b. le spese sostenute dai Comuni e dalle Province per la demolizione degli edifici esistenti ed al conferimento delle relative macerie in discarica, calcolate con l'applicazione Prezzario Unico Cratere Centro Italia 2016 approvato con l'ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016, ammissibili a contributo, nonché le modalità di erogazione dello stesso.

Inoltre, nell'attuazione del piano scuole previsto dalla **OCSR N. 33 / 2107** dovranno:

<https://goo.gl/sqjcxz>

Articolo 2

Attività di progettazione degli edifici scolastici

1. In ragione della necessità di procedere all'immediato avvio dell'attività di ricostruzione e di riparazione con adeguamento sismico degli edifici scolastici di cui all'articolo 1, le Regioni, le Province, le Unioni di Comuni, le Unioni montane ed i Comuni proprietari degli immobili ovvero, previa intesa, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, attraverso gli Uffici Speciali per la ricostruzione, **provvedono all'elaborazione dei progetti degli interventi** inseriti nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza da sottoporre all'approvazione da parte del Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, attraverso gli Uffici Speciali per la ricostruzione, provvedono all'elaborazione dei progetti relativi alle scuole paritarie inserite nel predetto Allegato n. 1.
2. Per lo svolgimento dell'attività di cui al primo comma, gli enti proprietari degli immobili ovvero le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, attraverso gli Uffici Speciali per la ricostruzione possono provvedere anche mediante il conferimento di appositi incarichi:
 - a. per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 2 – bis, del decreto legge n. 189 del 2016 ed assicurando che l'individuazione degli operatori economici affidatari avvenga tramite procedure ispirate ai principi di rotazione nella selezione degli operatori da invitare, di trasparenza e di concorrenza;
 - b. per importi superiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalità stabilite dal medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.
3. L'importo massimo delle spese tecniche relative all'attività di progettazione di cui al primo comma, ammissibili a contributo ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016 è determinato secondo i criteri e nei limiti stabiliti nel successivo articolo 4.
4. Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione relativi agli interventi inseriti nell'Allegato 1 della presente ordinanza, stimati in Euro 23.000.000,00 (ventitremilioni), si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016.
5. Al fine di consentire l'avvio dell'attività di progettazione degli interventi inseriti nell'Allegato 1 della presente ordinanza, viene disposto il trasferimento dal fondo di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016 in favore delle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regione – Vicecommissari.
6. L'Ufficio speciale per ricostruzione territorialmente competente procede alla liquidazione del contributo, per la progettazione, mediante accredito sulla contabilità della stazione appaltante, secondo la tempistica e nei limiti di seguito indicati:
 - a. una somma pari al 20% del contributo riconosciuto, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della stazione appaltante relativa all'avvenuto affidamento dell'incarico;
 - b. il saldo, entro sette giorni dalla ricezione dell'avvenuta approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario del governo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016.
7. La stazione appaltante (le Regioni, le Province, le Unioni di Comuni, le Unioni montane ed i Comuni proprietari degli immobili) provvede a rendicontare all'Ufficio speciale per la ricostruzione i pagamenti effettuati mediante le risorse trasferite, ai sensi del precedente sesto comma, trasmettendo, entro sette giorni dall'effettuazione del pagamento, tutta la documentazione ad esso relativa.



Articolo 6-bis

così come previsto dall'art. 2 comma 1 lettera j) OCSR 35/2017

<https://goo.gl/mnmrkj>

In aggiunta al progetto di cui all'articolo 3, il Comune dovrà anche produrre una relazione contenente il fabbisogno di nuovi beni mobili, nuove attrezzature ed arredi necessari per lo svolgimento delle attività nell'immobile oggetto di intervento.

Articolo 4

Contributo per le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica

1. La percentuale indicata al comma 5 dell'articolo 34 del decreto legge n. 189/2016, come integrato e modificato dal decreto legge n. 8 del 2017, pari al 12,5% costituisce il valore massimo del contributo erogato dal Commissario Straordinario del Governo per le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica ed è differenziata, come di seguito descritto, sulla base dell'importo dei lavori:
 - a. per lavori con importi fino a € 150.000,00 12,5%
 - b. per lavori con importi eccedenti € 150.000,00 fino a € 500.000,00 12%
 - c. per lavori con importi eccedenti € 500.000,00 fino a € 1.000.000,00 10%
 - d. per lavori con importi eccedenti € 1.000.000,00 fino a € 2.000.000,00 8,5%
 - e. per lavori con importi eccedenti a € 2.000.000,00 7,5%

L'entità del contributo è di tipo «regressivo per scaglioni».

Articolo 5

Contributo aggiuntivo per prestazioni specialistiche

1. Ai sensi dell'articolo 34, comma 5, ultimo periodo, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, è riconosciuto, con riguardo all'attività di ricostruzione pubblica, un contributo aggiuntivo nella misura massima del 2% per le seguenti prestazioni:
 - a. effettuazione di rilievi, saggi ed indagini sui materiali costituenti le strutture e il terreno di fondazione, che richiedono prestazioni specialistiche che esulano dall'attività tecnica professionale ordinaria a supporto della progettazione, il contributo aggiuntivo è riconosciuto nei seguenti limiti massimi percentuali:
 - per lavori con importi fino a € 500.000,00 1,4%
 - per lavori con importi eccedenti € 500.000,00 fino a € 1.000.000,00 1%
 - per lavori con importi eccedenti € 1.000.000,00 fino a € 2.000.000,00 0,7%
 - per lavori con importi eccedenti a € 2.000.000,00 0,5%
 - b. per le ulteriori prestazioni specialistiche, strettamente dipendenti dalla tipologia dell'intervento che esulano dalla attività tecnica professionale ordinaria, il contributo aggiuntivo è riconosciuto nei seguenti limiti massimi percentuali:
 - pratiche di accatastamento (relative alle nuove costruzioni) fino all'0,4%,
 - relazioni ambientali e/o paesaggistiche necessarie in presenza di vincoli fino all'0,4%;
 - rilievo storico-critico, nel caso di beni culturali sottoposti alla tutela D.lgs. 42/2004 fino all'0,7%;Qualora vengano effettuate più prestazioni aggiuntive, il contributo aggiuntivo è riconosciuto esclusivamente entro il limite massimo del 2% del costo dell'intervento.

Preme però sottolineare che un conto è il contributo, che è determinato con i criteri sopra indicati, altro è l'importo da porre a base d'asta per tali incarichi, che non è quello di cui all'art. 4 e 5 della ordinanza N. 33/ bensì quello previsto dal DM 17 giugno 2016, in quanto l'art. 24 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 non è derogato dalla normativa vigente.

Sono in itinere modifiche normative in base alle quali l'intero importo della progettazione sarà posto a carico della struttura commissariale.



Articolo 6

Presentazione, approvazione ed esecuzione dei progetti

1. **Entro centoventi giorni** dall'entrata in vigore dell'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017, i le Regioni, le Province, le Unioni di Comuni, le Unioni montane ed i Comuni proprietari degli immobili, provvedono a presentare al Commissario straordinario del governo, per la loro approvazione ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016, i progetti esecutivi relativi agli interventi.
Qualora il progetto sia elaborato dalle Regioni, dalle Province, dalle Unioni di Comuni, dalle Unioni montane o dai Comuni proprietari degli immobili, lo stesso viene presentato presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione, territorialmente competente, il quale provvede, **entro trenta giorni** dalla sua presentazione, a verificare la completezza dello stesso, esprimendo altresì un parere sulla sua congruità economica.
2. Il Commissario straordinario del governo, previa verifica della congruità economica del progetto esecutivo ed acquisito il parere della Conferenza permanente di cui all'articolo 16 del decreto legge n. 189 del 2016:
 - a. approva definitivamente il progetto;
 - b. adotta il decreto di concessione del contributo;
 - c. entro sette giorni dall'adozione del provvedimento provvede al trasferimento in favore della contabilità speciale, intestata dal Presidente di Regione – Vicecommissario, delle somme corrispondenti all'intero contributo riconosciuto, al netto dell'anticipazione già riconosciute.
3. A seguito del rilascio del provvedimento di concessione del contributo, il Commissario straordinario inoltra i progetti esecutivi alla centrale unica di committenza di cui all'articolo 18 del decreto legge n. 189 (e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.), che provvede ad espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi
4. Restano ferme le previsioni dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il Commissario straordinario del governo, l'Autorità nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.
5. Con cadenza trimestrale, i Presidenti di Regione – Vicecommissari provvedono a comunicare al Commissario straordinario, relativamente ai progetti ammessi a contributo ai sensi del precedente comma 2, gli appalti già aggiudicati e quelli in corso di aggiudicazione, nonché a fornire l'aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi, inseriti nell'Allegato 1 alla presente ordinanza, per i territori di rispettiva competenza.

Qualora il progetto sia elaborato dalle Regioni, dalle Province, dalle Unioni di Comuni, dalle Unioni montane o dai Comuni proprietari degli immobili, lo stesso viene presentato presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione, territorialmente competente, il quale provvede, entro trenta giorni dalla sua presentazione, a verificare la completezza dello stesso, esprimendo altresì un parere sulla sua congruità economica”

Questo ha come conseguenza il fatto che il Comune lo dovrà inviare alUSR di competenza territoriale per la verifica della congruità economica, il quale si occuperà di trasmetterlo coerentemente con altri interventi al Commissario straordinario per l'approvazione definitiva.

In seguito alla approvazione definitiva, il Commissario provvederà al trasferimento delle risorse sulla specifica contabilità speciale regionale a copertura dell'intervento.



3.2 Opere pubbliche

In maniera del tutto simile alle scuole (per le altre opere pubbliche è necessario fare riferimento alla OCSR N. 37/2017 e non la N. 33/2017), anche le altre opere pubbliche prevedono lo **svolgimento delle le attività di progettazione degli interventi** da parte dei Comuni, anche assegnando appositi incarichi in accordo con gli Uffici Speciali Regionali.

<https://goo.gl/UzmfPH>

OCSR N. 37/2017 Articoli 1 e 2

Attività di progettazione

1. In ragione della necessità di procedere all'immediato avvio dell'attività di ricostruzione e di riparazione con adeguamento sismico degli edifici scolastici di cui all'articolo 1, le Regioni, le Province, le Unioni di Comuni, le Unioni montane ed i Comuni proprietari degli immobili ovvero, previa intesa, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, attraverso gli Uffici Speciali per la ricostruzione, **provvedono all'elaborazione dei progetti degli interventi** inseriti nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza da sottoporre all'approvazione da parte del Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, attraverso gli Uffici Speciali per la ricostruzione, provvedono all'elaborazione dei progetti relativi alle scuole paritarie inserite nel predetto Allegato n. 1.
2. Per lo svolgimento dell'attività di cui al primo comma, gli enti proprietari degli immobili ovvero le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, attraverso gli Uffici Speciali per la ricostruzione possono provvedere anche mediante il conferimento di appositi incarichi:
 - a. per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 2 – bis, del decreto legge n. 189 del 2016 ed assicurando che l'individuazione degli operatori economici affidatari avvenga tramite procedure ispirate ai principi di rotazione nella selezione degli operatori da invitare, di trasparenza e di concorrenza;
 - b. per importi superiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalità stabilite dal medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.
3. L'importo massimo delle spese tecniche relative all'attività di progettazione di cui al primo comma, ammissibili a contributo ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016 è determinato secondo i criteri e nei limiti stabiliti nel successivo articolo 4.
4. Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione relativi agli interventi inseriti nell'Allegato 1 della presente ordinanza, stimati in Euro 23.000.000,00 (ventitremilioni), si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016.
5. Al fine di consentire l'avvio dell'attività di progettazione degli interventi inseriti nell'Allegato 1 della presente ordinanza, viene disposto il trasferimento dal fondo di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016 in favore delle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regione – Vicecommissari.
6. L'Ufficio speciale per ricostruzione territorialmente competente procede alla liquidazione del contributo, per la progettazione, mediante accredito sulla contabilità della stazione appaltante, secondo la tempistica e nei limiti di seguito indicati:
 - a. una somma pari al 20% del contributo riconosciuto, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della stazione appaltante relativa all'avvenuto affidamento dell'incarico;
 - b. il saldo, entro sette giorni dalla ricezione dell'avvenuta approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario del governo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016.
7. La stazione appaltante (le Regioni, le Province, le Unioni di Comuni, le Unioni montane ed i Comuni proprietari degli immobili) provvede a rendicontare all'Ufficio speciale per la ricostruzione i pagamenti effettuati mediante le risorse trasferite, ai sensi del precedente sesto comma, trasmettendo, entro sette giorni dall'effettuazione del pagamento, tutta la documentazione ad esso relativa.



Articolo 3

Presentazione, approvazione ed esecuzione dei progetti

6. **Entro centoventi giorni** dall'entrata in vigore dell'ordinanza, i le Regioni, le Province, le Unioni di Comuni, le Unioni montane ed i Comuni proprietari degli immobili, provvedono a presentare al Commissario straordinario del governo, per la loro approvazione ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016, i progetti esecutivi relativi agli interventi.
Qualora il progetto sia elaborato dalle Regioni, dalle Province, dalle Unioni di Comuni, dalle Unioni montane o dai Comuni proprietari degli immobili, lo stesso viene presentato presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione, territorialmente competente, il quale provvede, **entro trenta giorni** dalla sua presentazione, a verificare la completezza dello stesso, esprimendo altresì un parere sulla sua congruità economica.
7. Il Commissario straordinario del governo, previa verifica della congruità economica del progetto esecutivo ed acquisito il parere della Conferenza permanente di cui all'articolo 16 del decreto legge n. 189 del 2016:
 - a. approva definitivamente il progetto;
 - b. adotta il decreto di concessione del contributo;
 - c. entro sette giorni dall'adozione del provvedimento provvede al trasferimento in favore della contabilità speciale, intestata dal Presidente di Regione – Vicecommissario, delle somme corrispondenti all'intero contributo riconosciuto, al netto dell'anticipazione già riconosciute.
8. A seguito del rilascio del provvedimento di concessione del contributo, il Commissario straordinario inoltra i progetti esecutivi alla centrale unica di committenza di cui all'articolo 18 del decreto legge n. 189 (e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.), che provvede ad espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi
9. Restano ferme le previsioni dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il Commissario straordinario del governo, l'Autorità nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.
10. Con cadenza trimestrale, i Presidenti di Regione – Vicecommissari provvedono a comunicare al Commissario straordinario, relativamente ai progetti ammessi a contributo ai sensi del precedente comma 2, gli appalti già aggiudicati e quelli in corso di aggiudicazione, nonché a fornire l'aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi, inseriti nell'Allegato 1 alla presente ordinanza, per i territori di rispettiva competenza.

Qualora il progetto sia elaborato dalle Regioni, dalle Province, dalle Unioni di Comuni, dalle Unioni montane o dai Comuni proprietari degli immobili, lo stesso viene presentato presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione, territorialmente competente, il quale provvede, entro trenta giorni dalla sua presentazione, a verificare la completezza dello stesso, esprimendo altresì un parere sulla sua congruità economica”

Anche in questo caso, il Comune invierà alUSR di competenza territoriale per la verifica della congruità economica, il quale si occuperà di trasmetterlo coerentemente con altri interventi al Commissario straordinario per l'approvazione definitiva.

In seguito alla approvazione definitiva, il Commissario provvederà al trasferimento delle risorse sulla specifica contabilità speciale regionale a copertura dell'intervento.



3.3 Attività di progettazione e altro affidate a personale assunto a tempo determinato
Sia in caso di scuole che di altre opere pubbliche, è prevista espressamente l'attività di progettazione in capo ai Comuni "anche assegnando appositi incarichi".

Tali attività, potranno pertanto essere svolte dai Comuni in accordo con gli USR, pertanto:

1. Gli incarichi per lo svolgimento del ruolo di Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento della progettazione non può essere affidato ai dipendenti a tempo determinato come previsto dall'art. 31 del codice degli appalti al comma 1.
2. La progettazione per le nuove scuole o l'adeguamento e miglioramento in caso di beni vincolati di quelle danneggiate, possono essere svolte dalle Regioni, le Province, dalle Unioni di Comuni, dalle Unioni montane ed i Comuni, proprietari degli immobili ovvero, previa intesa, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, attraverso gli Uffici Speciali "anche assegnando appositi incarichi".
3. La progettazione però non può essere affidate ai dipendenti assunti a tempo determinato, come recita il codice degli appalti all'articolo 157 al comma 3) *E' vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, di direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente codice.*
4. La procedura degli incarichi di progettazione prevede però la deroga di cui all'art. 2 comma 2 bis del D.L. n. 189/2016, elevando l'importo per la trattativa negoziata fino alla soglia comunitaria pari a € 209.000 prevedendo almeno 5 operatori da invitare alla procedura negoziata.



4 Strumenti urbanistici straordinari

Al fine di permettere la ricostruzione in maniera integrata degli interventi di ricostruzione nei centri storici e su nuclei urbani e rurali di particolare interesse e maggiormente danneggiati, è richiesto ai comuni che decidono di perimetrare i loro centri storici di predisporre piani urbanistici attuativi previsti dall'articolo 11, comma 2, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189 i cui contenuti sono definiti all'interno della OCSR 39/2017 che recita:

<https://goo.gl/a83XeG>

Articolo 2

1. I piani attuativi sono predisposti dai Comuni all'interno dei perimetri approvati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legge e dell'articolo 2 dell'ordinanza n. 25 del 2017, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 11 del medesimo decreto legge e dalla presente ordinanza.

2. I piani disciplinano la ricostruzione dei centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e che necessitano, per l'esecuzione degli interventi, di modifiche alla vigente strumentazione urbanistica. I piani promuovono altresì la riqualificazione ambientale e architettonica del centro o del nucleo perimetrato, definiscono gli interventi idonei a garantire la sicurezza delle costruzioni e favoriscono il reinsediamento delle attività produttive e dei servizi pubblici e privati e il rientro della popolazione nelle abitazioni recuperate.

Articolo 6

1. Qualora i perimetri approvati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legge e dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 25 del 2017 contengano zone edificate suscettibili di grave instabilità dinamica in fase sismica come individuate all'articolo 22, comma 1, dell'ordinanza n. 19 del 2017, classificate dalle autorità competenti come zone non più utilizzabili per motivi di pubblica e privata incolumità, i piani attuativi sono predisposti con la finalità di:

- a) definire l'assetto urbanistico delle aree stabili interne ai perimetri approvati dalla Regione;
- b) definire l'assetto urbanistico del nuovo insediamento, esterno al perimetro, in grado di ospitare gli edifici ricostruiti, i quali conservano, in generale, la destinazione d'uso e le dimensioni originarie;
- c) prevedere la realizzazione delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria del nuovo insediamento

Tali piani devono essere redatti nelle modalità di partecipazione della cittadinanza e nel rispetto della normativa Regionale di settore

Articolo 4

1. I piani sono redatti, nel rispetto delle modalità di partecipazione della popolazione coinvolta stabilite con l'ordinanza del Commissario straordinario n. 36 del 2017, in conformità a quanto stabilito dalla legislazione regionale e contengono, oltre alla definizione dell'assetto planivolumetrico degli insediamenti interessati e la stima del costo degli interventi previsti, gli ulteriori elementi indicati al comma 3 dell'articolo 11 del decreto legge, nonché al § B.2.2 del Documento.

I piani devono infine essere trasmessi alla Regione per approvazione ai sensi del OSCR 25/2017 dopo una adozione tramite pubblicazione sull'albo pretorio per un periodo minimo di 15 giorni e previa acquisizione del parere della Conferenza Permanente.

Articolo 7

1. I Piani attuativi sono predisposti dal Comune, anche con il supporto degli Uffici speciali per la ricostruzione, entro 150 giorni dall'approvazione della perimetrazione da parte della Regione ai sensi dell'ordinanza n. 25 del 2017

2. (omissis)



3. I Comuni adottano i piani attuativi e li pubblicano nell'Albo pretorio per un periodo di quindici giorni, come stabilito dall'articolo 3, comma 6, dell'ordinanza n. 36 del 2017. Entro trenta giorni dalla pubblicazione possono essere presentate osservazioni e opposizioni come stabilito dal medesimo comma.

4. Decorso il termine di trenta giorni di cui al precedente comma 3 il Comune trasmette al Commissario straordinario i piani adottati in variante allo strumento urbanistico generale o che richiedono il parere di amministrazioni statali, unitamente alle osservazioni, alle opposizioni ed alle relative controdeduzioni dei Comuni, per l'acquisizione del parere della Conferenza permanente di cui all'articolo 16 del decreto legge. Della trasmissione degli atti al Commissario straordinario il Comune dà notizia mediante avviso pubblicato sull'Albo pretorio entro due giorni dalla trasmissione.